settore dei prezzi dei cereali per la campagna 1963/1964.

La presente autorizzazione è subordinata alla condizione che il prezzo indicativo dell'orzo nel centro di commercializzazione della zona più deficitaria sia fissato in Italia ad un livello tale che il prezzo d'entrata valido all'inizio della campagna sia almeno pari a Lit Lit. 41.120 per tonnellata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
Eugène SCHAUS

RISOLUZIONE

del 21 giugno 1963

dei rappresentati dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio

relativa all'armonizzazione dei prezzi di entrata dei cereali

(63/370/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1];

Considerando che, per creare delle condizioni di concorrenza uguali tra le diverse specie di cereali e per giungere, per ciascun cereale, ad un prezzo di entrata comune nella fase del mercato unico, in conformità dell'articolo 13 del regolamento n. 19 del Consiglio, è auspicabile stabilire, a partire dalla campagna di commercializzazione 1963/1964, un rapporto armonizzato tra il prezzo di entrata dell'orzo ed i prezzi di entrata dei cereali per i quali non è fissato un prezzo indicativo;

DICHIARANO che per la campagna di commercializzazione 1963/1964 i prezzi di entrata di cui all'articolo 8 del regolamento n. 19 del Consiglio saranno fissati tenendo conto delle relazioni riportate qui sotto per ciascun cereale in rapporto al prezzo d'entrata dell'orzo, al quale è stato attribuito l'indice 100.

Avena	tra 90 e 100
Granturco	tra 93 e 109
Grano saraceno	tra 85 e 120
Sorgo	tra 90 e 105
Miglio	tra 90 e 105
Scagliola	tra 90 e 120

Fatto a Bruxelles addì 21 giugno 1963.

---

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 20 aprile 1962, pag. 933/62.